

COMUNE DI PIETRACUPA

(Provincia di Campobasso)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOVETTURE SINO A N. 9 POSTI)

Art. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative Comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, e veicoli a trazione animale di cui alla legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dal D. L. 30 Aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni Nuovo Codice della Strada;
- c) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.M. 13 Dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f) dall'art. 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
- g) dal D.M. 20 Aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- h) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
- i) dalla Legge quadro 15 Gennaio 1992 n. 21 e s.m.i. per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- j) Decreto del Ministero dei Trasporti del 20/12/1991 n° 448.
- k) Decreto del Ministero dei Trasporti del 04/07/1994;
- l) D.P.R. del 19/12/2001 n° 480.

Art. 2

Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utente e si svolge in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il Tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio N.C.C. è quello descritto dall'art. 54 lettera a) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente).

Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono recare all'interno del parabrezza, o sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "N.N.C." inamovibile, dello stemma e nome del Comune e di un numero progressivo.

Il costo della targa e del conducente sono a carico dell'assegnatario dell'autorizzazione.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copriuote, ghiere dei proiettori e cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo del veicolo omologato secondo le prescrizioni di legge vigenti.

Il numero delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. è determinato in numero di 2 (due).

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di N.C.C. é subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 20/12/1991 n° 448.

L'autorizzazione é rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della Legge n. 21/92 (per autovetture).

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. L'autorizzazione é riferita ad un singolo veicolo.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione Comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

L'esercizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Il servizio di NCC si rivolge all'utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione o viaggio, presso la rimessa ubicata nel territorio comunale di Ripalimosani.

Lo stazionamento dell'autovettura deve avvenire all'interno della rimessa.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso la rimessa.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire alla rimessa, situata nel comune di Ripalimosani, con ritorno alla stessa.

Art. 5

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite Comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 21 del 15/01/92. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione viene effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto al cliente. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art. 6

Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza nella seguente località di stazionamento:

- P.za Nicola Portone.

Art. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C: le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea; questi ultimi a condizioni di reciprocità.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Responsabile del servizio, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o che possono gestirla in forma singola o associata.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

L'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta in base ad una graduatoria predisposta dalla Commissione e tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici).

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) requisiti da possedere per il rilascio della licenza;
- c) elenco dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- d) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

Art. 10

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Giunta comunale nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.

La Commissione di concorso é composta da 3 membri, individuati tra i dipendenti comunali in servizio, fra cui il responsabile del servizio interessato che la presiede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti.

Il funzionamento della predetta commissione è gratuito.

Art. 11

Attività della Commissione di concorso

La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione e, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i punteggi di valutazione dei titoli e dei criteri di preferenza precedentemente fissati nel bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato é incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.

Art. 12

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dalla certificazione medica di assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. Nella domanda, l'iscrizione al ruolo dei conducenti e l'impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio saranno dichiarate con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 13

Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (per autovetture).

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà dichiarare l'idoneità professionale, acquisita col possesso dei seguenti requisiti mediante le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000:

- 1) di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera del commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 08 Agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale é rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;

- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- 5) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 21/92.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423; 31 Maggio 1965, n. 575; 13 Settembre 1972, n. 646; 12 Ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni salvi i casi di riabilitazione.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti, pena la decadenza dalla procedura di concorso, alla data di presentazione dell'istanza.

L'amministrazione comunale qualora accerti la mancanza dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante, denuncerà il fatto all'autorità giudiziaria.

Sarà provveduto, in tal caso, alla revoca della licenza, qualora già rilasciata.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

La Giunta comunale, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d'esame la trasmette al Responsabile del servizio che provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15

Titoli di preferenza

A parità di punteggio é preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che é stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio e, l'ordine dà la priorità:

- a) l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- b) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 5 Agosto 1985, n. 443;
- c) essere associati in cooperative di produzione di lavoro; intendendo come tali quelle a priorità collettiva, ovvero in cooperative di servizi; operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- d) essere associati in consorzio tra imprese artigiane ed. in tutte le altre forme previste dalla Legge;
- e) avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- f) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- g) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 21/92.

Art. 16

Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

L'inizio del servizio dovrà essere comunicato al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990 n° 241.

Art. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n° 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 18

Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 13 e possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone sempre iscritte nel ruolo e nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

Gli eventuali sostituti devono comunque possedere i requisiti previsti dall'art. 10 della legge n° 21 del 15/01/1992 ed indicati nell'art. 13 del presente regolamento e devono essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n° 21/92.

Art 19

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento Comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.

Art. 20

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. é obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla vigente normativa.

Art.22

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi dell'Ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti e per servizi informativi e statistici, il Responsabile del servizio stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito del competente Ufficio Comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.

In mancanza, il Responsabile del servizio previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione Comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.23

Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

Devono essere inoltre muniti di marmite catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuali con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.

E', inoltre, consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

Art. 24

Tariffe

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Ministero dei Trasporti.

Entro il suddetto limite massimo, il corrispettivo è direttamente concordato tra l'utente e il vettore.

Art.25

Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art 26
Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di Legge.

Art. 27
Vigilanza

La Polizia Urbana può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, per accertare il rispetto del presente regolamento.

Art. 28
Diffida

Il Responsabile del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio Comunale.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 29
Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite così come previsto dall'art. 11 bis della legge 15/01/1992 n. 21, nel testo introdotto dalla legge 27/02/2009 n. 14.

Art. 30
Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connessi all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

Art.31
Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale, professionale o finanziaria;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 30;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo e alla MCTC.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 32

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi previsti dal Codice della Strada.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie.

Il Responsabile del servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C..

Art. 33

Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L.24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo é dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 35

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale. E' fatta salva, comunque, l'applicazione di norme statali o regionali che disciplinano la materia trattata nel presente regolamento, non esplicitamente richiamata.

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione da parte della Regione Molise – Assessorato ai Trasporti e conseguente ripubblicazione all'albo pretorio per giorni 15 (quindici).

